

Isabella Aurora

Processi pontifici *in partibus*. La giurisdizione papale delegata nel XIII secolo: alcuni casi in Puglia

Abstract: This paper focuses on delegated papal jurisdiction during the 13th century based on the Apulian documentation, through the examination of some case studies, which are not exhaustive of the sources related to this issue preserved in Apulia. Within a relationship between the papacy and local churches, and considering the pope's primacy of jurisdiction, it analyses the forms and procedures of delegated jurisdiction, highlighting the motivations that led Apulian churches and monasteries to request the intervention of delegate judges.

Keywords: Delegated Jurisdiction; Popes; Apulia; 13th Century

1 Tra primato di giurisdizione e riforma della curia: una premessa

Tra l'XI e il XII secolo la Chiesa trasformò le sue strutture istituzionali in funzione di un consolidamento della monarchia papale, stabilizzando l'articolarsi della gerarchia e organizzando meglio e in modo più accurato gli uffici del governo centrale. Al tempo stesso mise a punto elaborazioni teologiche e giuridiche che per quanto attiene sia al potere politico e all'esercizio della giurisdizione, sia al suo aspetto carismatico e spirituale di guida, dichiaravano il suo primato, affermavano progressivamente la *plenitudo potestatis* del pontefice e offrivano l'immagine dell'universalità del trono di Pietro.¹ Gli studi di Agostino Paravicini Bagliani sulla ritualità e la simbologia del

¹ Nei numerosi studi a riguardo si rinvia solo a John A. Watt, *The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century. The Contribution of the Canonists*, London 1965, pp. 75–105; Robert L. Benson, „*Plenitudo potestatis*“. Evolution of a Formula From Gregory IV to Gratian, in: *Studia Gratiana* 14 (1967), pp. 195–217; Michele Maccarrone, *La teologia del primato romano del secolo XI*, in: *Le istituzioni della „Societas Christiana“ dei secoli XI–XII. Papato cardinalato ed episcopato. Atti della quinta Settimana internazionale di studio*, Mendola, 26–31 agosto 1971, Milano 1974, pp. 21–122 (ora anche in: *id.*, *Romana Ecclesia – Cathedra Petri*, a cura di Piero Zerbi/Raffaello Volpini/Alessandro Galuzzi, Roma 1991, I,

Anmerkung: Sono molto grata ad Harald Müller e Patrick Zutshi per i commenti e la lettura di questo contributo.

Kontakt: Isabella Aurora, i.aurora@vatlib.it

papato hanno mostrato il programma ecclesiologico mirante a consolidare e veicolare l'immagine del pontefice come capo di una entità organica e unitaria da identificarsi con l'intera chiesa.² Questo complesso programma investì pienamente l'aspetto dell'amministrazione della giustizia papale attraverso il sistema della delega, poiché il potere di giudizio della Chiesa di Roma si esercitava sulla cristianità intera, secondo quanto era stato già affermato nel Decreto di Graziano, riprendendo un testo gelasiano, „cuncta per mundum novit ecclesia quod sacrosanta Romana ecclesia fas de omnibus habet iudicandi“³.

La giustizia in delega si rivelò infatti un utile mezzo di affermazione della supremazia della chiesa romana e del primato di giurisdizione; ne è testimonianza lo sviluppo del sistema dell'appello nel corso del XII secolo che seguì di pari passo il consolidamento del potere del papato, costituendo uno degli aspetti più salienti del governo medievale pontificio.⁴

L'effetto di tale propaganda fu l'aumento delle cause inoltrate a Roma, pertanto la curia pontificia si trovò ad affrontare un numero considerevole di richieste di intervento. Era possibile rivolgersi alla Sede apostolica non solo per inoltrare una istanza contro una sentenza emessa a conclusione dell'attività giudiziaria del tribunale vescovile locale, ma anche avanzare un ricorso contro atti compiuti *ex officio* dall'autorità ecclesiastica (nomine, conferimento dei benefici) e ancora presentare un appello in prima istanza, oppure durante la *litis contestatio*, con la volontà di sottoporre la questione a un giudice superiore a quello competente per via ordinaria.⁵ Furono in effetti

pp. 541–670); Kenneth Pennington, *Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Philadelphia 1984, pp. 13–42; Brigide Schwarz, *The Roman Curia*, in: Wilfried Hartmann/Kenneth Pennington (a cura di), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington D. C. 2016, pp. 160–228, pp. 163–178.

2 Agostino Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996; id., *Le chiavi e la tiara. Immagine e simboli del papato medievale*, Roma 2005; id., *Le monde symbolique de la papauté. Corps, gestes, images d'Innocent III à Boniface VIII*, Firenze 2020.

3 Decr. Graz. C. 9 q. 3 c. 17 (Emil Friedberg, *Corpus iuris canonici*, I, Lipsiae 1879, col. 611); Antonio Padoa Schioppa, *I limiti all'appello nelle decretali di Alessandro III*, in: Stanley Chodorow (a cura di), *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, University of California at La Jolla, 21–27 August 1988, Città del Vaticano 1992, pp. 387–406, ora in: id., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto 2017, pp. 209–228.

4 Sul legame tra il primato pontificio e la possibilità di appellarsi liberamente a Roma si veda Antonio Padoa Schioppa, *La delega „appellatione remota“ nelle decretali di Alessandro III*, in: André Gouron/Albert Rigaudière (a cura di), *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'État*, Montpellier 1988, pp. 179–188 (ora in: id., *Studi* [vedi nota 3], pp. 199–208); Othmar Hageneder, *Kirche und Christenheit in der neuen Ekklesiologie des Papsttums*, in: Giancarlo Andenna (a cura di), *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella „Societas Christiana“ (1046–1250)*. Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio, Mendola, 26–31 agosto 2004, Milano 2007, pp. 215–236, pp. 224–227.

5 Jane E. Sayers, *Papal Judges Delegate in the Province of Canterbury, 1198–1254. A Study in Ecclesiastical Jurisdiction and Administration*, London 1971, pp. 96–99; Patrick Zutshi, *Petitioners, Popes, Proctors. The Development of Curial Institutions, c. 1150 – c. 1250*, in: Andenna (a cura di), *Pensiero e*

soprattutto gli appelli in prima istanza a costituire il carico giudiziario più cospicuo per la curia pontificia. La tendenza si amplificò nella prima metà del Duecento, quando i contatti tra papato e chiese occidentali continuarono ad aumentare, a fronte di un contributo fornito dal papato alla dottrina giuridica dell'appello basata, come nota Jane Sayers, sulla supposizione che „Rome was in fact the one court of Christendom, and not merely a tribunal of last resort“.⁶

Di fronte dunque alla mole di vertenze portate davanti al foro curiale la giurisdizione papale delegata costituì un sistema efficace per poter continuare ad avocare alla Sede apostolica le cause in ogni tipo di istanza. Come osserva Werner Maleczek la diffusione e l'affermazione della *plenitudo potestatis* papale passò nell'intera cristianità attraverso il potente mezzo di diffusione costituito dalla giurisdizione curiale e in modo specifico da quella delegata.⁷

Alessandro III prestò molta attenzione alla giurisdizione in delega: di lui sono pervenuti numerosi interventi normativi nella forma di istruzioni fornite ai vescovi e ai giudici ecclesiastici miranti a dirimere questioni di diritto, dubbi e controversie da essi inoltrati alla Sede apostolica, con l'intento di fornire loro un supporto nell'affrontare e decidere cause istruite a seguito di un appello a Roma.⁸ A partire da questo papa si fece

sperimentazioni (vedi nota 4), pp. 265–293, pp. 284 sg.; Peter Herde, La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica, in: Giovanna Nicolaj (a cura di), La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli *acta* – secc. XII–XV). Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatie (Bologna, 12–15 settembre 2001), Città del Vaticano 2004, pp. 25–47, pp. 27 sg.; Harald Müller, Entscheidung auf Nachfrage. Die delegierten Richter als Verbindungsglieder zwischen Kurie und Region sowie als Gradmesser päpstlicher Autorität, in: Jochen Jöhrendt/Harald Müller (a cura di), Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., Berlin-New York 2008, pp. 109–131, pp. 123–126. Si vedano anche le molteplici possibilità di appello alla curia considerate nel formulario dell'*audientia litterarum contradictarum* in Peter Herde, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1970, I, pp. 435–450, II, pp. 494–540; Ute Pfeiffer, Untersuchungen zu den Anfängen der päpstlichen Delegationsgerichtsbarkeit im 13. Jahrhundert. Edition und diplomatisch-kanonistische Auswertung zweier Vorläufersammlungen der Vulgataredaktion des *Formularium audientie litterarum contradictarum*, Città del Vaticano 2011, pp. CCLXXII–CCXCIII.

⁶ Sayers, Papal Judges Delegate (vedi nota 5), p. 5.

⁷ Werner Maleczek, Da Innocenzo II a Innocenzo IV. Il papato del XII e XIII secolo tra *Urbs et Orbis*, in: Gabriele De Rosa/Giorgio Cracco (a cura di), Il papato e l'Europa, Soveria Mannelli 2001, pp. 141–157, p. 145.

⁸ La bibliografia relativa all'importanza delle questioni sollevate dai giudici delegati nell'elaborazione del diritto è cospicua, si rinvia solo a Walther Holtzmann, Über eine Ausgabe der päpstlichen Dekretalen des 12. Jahrhunderts, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Göttingen 1945, pp. 15–36, pp. 23–35; Charles Duggan, Papal Judges Delegate and the Making of the „New Law“ in the Twelfth Century, in: Thomas N. Bisson (a cura di), Cultures of Power. Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe, Philadelphia 1995, pp. 172–199 (ora in: id., Decretals and the Creation of „New Law“ in the Twelfth Century. Judges, Judgements, Equity and Law,

ricorso in maniera più sistematica allo strumento della delega nell'amministrazione della giustizia, tanto che furono necessari ripetuti interventi normativi del pontefice per meglio disciplinare la materia.⁹

Nel corso del Duecento l'esercizio della giustizia papale delegata continuò a offrire ai pontefici l'opportunità di allargare il loro intervento e quindi la loro autorità. Lo stesso Innocenzo III, all'interno di una politica che dichiarava il primato petrino, ritenendo la chiesa, in quanto *mater omnium ecclesiarum*, fonte del diritto canonico, e avocando al papa, quale *iudex ordinarius omnium*,¹⁰ la facoltà di intervenire in ogni fase del processo, implementò il sistema giudiziario curiale e facilitò l'appello al pontefice.¹¹ Ciò determinò un incremento degli affari, del numero di petizioni da ascoltare e quindi dei casi da giudicare e un sovraccarico del lavoro per il papa, i cardinali e la cancelleria, situazione che preoccupò gli stessi pontefici.¹² L'elaborazione dottrinale, ecclesiologica e giuridica viaggiò pertanto di pari passo con riforme miranti a una migliore, centralizzata e più efficiente organizzazione degli organi della curia e della cancelleria, insieme

Aldershot-Brookfield 1998, I, pp. 172–199; id., *Decretal Collections From Gratian's Decretum to the Compilationes antiquae. The Making of the New Case Law*, in: Wilfried Hartmann/Kenneth Pennington (a cura di), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140–1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington D. C. 2008, pp. 246–292; Anne J. Duggan, *De consultationibus. The Role of Episcopal Consultation in the Shaping of Canon Law in the Twelfth Century*, in: Bruce C. Brasington/Kathleen G. Cushing (a cura di), *Bishops, Texts and the Use of Canon Law Around 1100. Essays in Honour of Martin Brett*, Aldershot 2008, pp. 191–212 (ora anche in: ead., *Popes, Bishops, and the Progress of Canon Law: c. 1120–1234*, a cura di Travis Baker, Turnhout 2020, cap. 11); ead., *Master of the Decretals. A Reassessment of Alexander III's Contribution to Canon Law*, in: Peter D. Clarke/Anne J. Duggan (a cura di), *Pope Alexander III (1159–81). The Art of Survival*, Farnham-Burlington 2012, pp. 365–417; Lotte Kéry, *Dekretalenrecht zwischen Zentrale und Peripherie*, in: Johrendt/Müller (a cura di), *Römisches Zentrum* (vedi nota 5), pp. 19–45.

9 Alessandro III stabilì il numero fisso dei giudici, una nuova forma per il mandato e rese obbligatorie alcune clausole. Dei quarantatré capitoli del titolo 29 „De officio et potestate iudicis delegati“ del „Liber Extra“ (X 1. 29, ed. Emil Friedberg, *Corpus iuris canonici*, Lipsiae 1881, II, coll. 158–183), diciotto sono di Alessandro III e quindici di Innocenzo III. Sulle normative che disciplinavano l'ufficio si rimanda a George G. Pavloff, *Papal Judge Delegates at the Time of the Corpus Iuris Canonici*, Washington D. C. 1963; si veda anche Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), p. 100; Duggan, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 8), pp. 178–180.

10 La definizione usata da Ugucione da Pisa e in genere dai canonisti era fortemente legata alla prerogativa della pienezza dei poteri del pontefice; d'altronde Innocenzo III reinterpretò queste espressioni in funzione di un potere plenipotenziario; si rimanda a Watt, *The Theory* (vedi nota 1), pp. 92–97.

11 Numerosi gli studi che affrontano il tema della *plenitudo potestatis* del papa, teorizzata nelle decretali di Innocenzo III e dai canonisti a lui contemporanei; si rimanda solo a Pennington, *Pope and Bishops* (vedi nota 1), pp. 43–74.

12 Lamentele sull'aumento delle cause da ascoltare si ritrovano nella corrispondenza di diversi pontefici di XII–XIII secolo; cfr. Zutshi, *Petitioners, Popes* (vedi nota 5), pp. 283–286, che cita un passo di Bernardo da Chiaravalle sintomatico delle preoccupazioni del pontefice riguardo agli affari giudiziari e all'abuso del sistema.

ai tentativi di arginare gli abusi, una necessità stringente per riuscire a sostenere, mantenere e diffondere tale teorizzazione e immagine del papato.¹³

Nell'ambito infatti della riforma organizzativa della cancelleria attuata dal pontefice,¹⁴ altri organismi complessi erano stati perfezionati, e in alcuni casi creati, per amministrare la giustizia: gli *auditores*¹⁵ e la corte dell'*audientia publica*. Essa insieme all'*audientia litterarum contradictarum*, formalizzate come istituzioni dal medesimo pontefice, secondo gli studi di Peter Herde,¹⁶ svolgevano anche un'azione di controllo sulle decisioni prese e quindi sui mandati emessi.

L'itinerario di stabilizzazione e penetrazione della giustizia delegata culminò con Innocenzo IV. Con papa Fieschi, giurista di alto livello, si completò il cammino verso una concezione ierocratica del papato e l'affermazione del primato del papa come essenzialmente un primato di giurisdizione.¹⁷

Sul piano dell'amministrazione della giustizia pontificia quindi aumentò il ricorso alla delega negli affari giudiziari, in risposta all'incremento degli appelli al papa,¹⁸

¹³ Schwarz, *The Roman Curia* (vedi nota 1), pp. 196–216.

¹⁴ Patrick Zutshi, *Innocent III and the Reform of Papal Chancery*, in: Andrea Sommerlechner (a cura di), *Innocenzo III. Urbis et orbis*. Atti del Congresso internazionale, Roma, 9–15 settembre 1998, Roma 2003, I, pp. 84–101.

¹⁵ Agli *auditores* furono demandate occasionalmente le cause, mentre solo con Innocenzo IV essi acquisirono una maggiore rilevanza e furono definiti *auditores generales causarum palatii*; si veda Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), p. 16; Zutshi, *Petitioners, Popes* (vedi nota 5), pp. 277 sg.; Olivier Hanne, *L'auditeur et la justice pontificale d'après les registres du pape Innocent III*, in: *Revue d'histoire de l'Église de France* 97,2 (2011), pp. 241–267.

¹⁶ Per ambedue i tribunali e per le tipologie di lettere sulle quali erano competenti si rimanda a Peter Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Kallmünz 1967, pp. 231–239; id., *Audientia* (vedi nota 5), I, pp. 20–33; Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), pp. 55–58.

¹⁷ Martin Bertram, *Gregorio IX, Innocenzo IV e Federico II. Tre legislatori a confronto*, in: Andrea Romano (a cura di), ... *colendo iustitiam et iura condendo* ... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee. Atti del convegno internazionale di studi organizzato dall'Università degli Studi di Messina, Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni, Messina-Reggio Calabria, 20–24 gennaio 1995, Roma 1997, pp. 11–28; Marcel Pacaut, *L'autorité pontificale selon Innocent IV*, in: id., *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiévale*, London 1985, nr. VII, pp. 85–119; anche Alberto Melloni, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come „regimen unius personae“*, Genova 1990.

¹⁸ Herde, *Audientia* (vedi nota 5), I, pp. 183 sg.; Ludwig Falkenstein, *Appellationen an den Papst und Delegationsgerichtsbarkeit am Beispiel Alexanders III. und Heinrichs von Frankreich*, in: *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 97 (1986), pp. 36–65, pp. 37–39; Müller, *Entscheidung* (vedi nota 5), pp. 120–129; id., *Die Urkunden der päpstlichen delegierten Richter. Methodische Probleme und erste Erkenntnisse am Beispiel der Normandie*, in: Rudolf Hiestand (a cura di), *Hundert Jahre Papsturkundenforschung. Bilanz – Methoden – Perspektiven. Akten eines Kolloquiums zum hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum* vom 9.–11. Oktober 1996 in Göttingen, Göttingen 2003, pp. 351–371, pp. 367 sg.; James A. Brundage, *The Medieval Origins of Legal Profession. Canonists, Civilians, and Courts*, Chicago-London 2008, pp. 135–137.

funzionale a permettere al pontefice di intervenire direttamente nelle questioni più diverse, non più solo nella stessa Roma, bensì nei luoghi più lontani dall'Urbe, e di conseguenza di avere un maggiore controllo sulle realtà periferiche in questioni talvolta particolari e prettamente locali. Un sistema che necessitò di una migliore struttura della burocrazia centrale, di una divisione delle competenze dei tribunali di curia e di un potenziamento della cancelleria.

L'intensificarsi delle relazioni tra il papato e le chiese *in partibus*, la crescita degli affari e dell'attività giudiziaria in curia non sarebbero tuttavia da leggere esclusivamente attraverso la lente della politica accentratrice e al tempo stesso universalistica del papato, ma anche considerando le esigenze da parte di istituzioni, ecclesiastici e laici di ricorrere alla curia. In molte circostanze essi erano obbligati a inoltrare una richiesta alla Sede Apostolica, poiché essa riservava per sé un buon numero di casi.¹⁹

2 Modalità e prassi della giurisdizione delegata

Il lavoro pubblicato da Jane Sayers sui giudici delegati nella provincia di Canterbury nella prima metà del Duecento,²⁰ diede avvio a una rinnovata stagione di studi sull'argomento, rivolti soprattutto, ma non esclusivamente, all'ambito inglese e francese.²¹ Un recente e puntuale lavoro è stato realizzato da Harald Müller che ha analizzato la pratica procedurale della giurisdizione papale delegata in Normandia dalla fine dell'XI secolo alla morte di Innocenzo III.²² Questi contributi hanno permesso di conoscere nel dettaglio le modalità con cui i giudici erano scelti, la tipologia dei mandati a essi diretti, gli *acta* prodotti nello svolgimento del loro incarico, la capacità delle parti di influenzare l'andamento del processo, i costi delle vertenze, oltre a far luce sulle funzioni dei giudici

¹⁹ Patrick Zutshi, *The Roman Curia and Papal Jurisdiction in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in: Cristina Andenna et al. (a cura di), *Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen, II: Zentralität: Papsttum und Orden im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts*, Stuttgart 2013, pp. 213–227, p. 215.

²⁰ Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5).

²¹ Gli studi comparsi prima del lavoro della Sayers, ma soprattutto ad essa successivi, sono numerosi, pertanto, oltre quelli che saranno citati nelle note seguenti, segnaliamo solo Robert Brentano, *York Metropolitan Jurisdiction and Papal Judges Delegate (1279–1296)*, Berkeley-Los Angeles 1959; Dietrich Lohrmann, *Papstprivileg und päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit im nördlichen Frankreich zur Zeit der Kirchenreform*, in: Stephan Kuttner/Kenneth Pennington (a cura di), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law, Berkeley (California), 28 July – 2 August 1980*, Città del Vaticano 1985, pp. 535–550; Falkenstein, *Appellationen* (vedi nota 18); id., *Radulf von Sarre als päpstlicher Delegat und seine Mitdelegaten*, in: Richard H. Helmholz et al. (a cura di), *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Paderborn 2000, pp. 301–332.

²² Harald Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, 2 voll., Bonn 1997, e altri contributi del medesimo autore che saranno citati di seguito.

quali anello intermedio tra il tribunale della curia romana e quello dell'ordinario di competenza.²³

Nella sola provincia di Canterbury, Sayers ha potuto disporre di molte fonti a supporto: i registri di vescovi, i resoconti di ambasciatori alla corte papale, le cronache, gli stessi documenti prodotti dai delegati e i rapporti inviati da loro al pontefice. Allo stesso modo Müller ha censito per la Normandia fino al 1216, anno di morte di Lotario di Segni, circa seicento documenti relativi a trecentoottantasei cause in cui furono coinvolti i giudici delegati.

Ricostruire invece le modalità di azione della giustizia delegata in Puglia, come in molte diocesi del Mezzogiorno peninsulare, è difficoltoso per la esiguità di fonti specifiche conservatesi, in quanto sono pervenuti essenzialmente il mandato pontificio di delega della vertenza e i documenti di sentenza. Questi ultimi infatti, a differenza di altri atti intermedi, erano custoditi con più attenzione da parte di coloro che avevano vinto la causa, in quanto titolo giuridico prezioso a conferma delle loro prerogative. È possibile talvolta rinvenire negli archivi anche le ratifiche di accordi intervenuti tra le parti, i mandati pontifici con l'ordine di fare eseguire la decisione definitiva e in alcuni casi le sentenze di scomunica, pronunciate per la non adempienza delle parti, non rare quando il processo si protraeva in un susseguirsi di appelli.

I delegati spesso potevano decidere autonomamente, benché in questi casi la sentenza era ratificata dal pontefice, altre volte il loro incarico era rivolto all'indagine e all'accertamento degli accadimenti e della veridicità delle accuse,²⁴ all'ascolto dei testimoni, all'esame dei documenti presentati, insomma alla raccolta degli elementi necessari per potere relazionare poi al pontefice, al quale era riservato il giudizio. Il mandato papale permetteva comunque ai delegati la possibilità di avvalersi durante lo svolgi-

²³ Di recente si è avuta una ripresa degli studi sulla giurisdizione papale delegata, indagata in diverse aree; si vedano, oltre i lavori citati nelle note seguenti, anche: Barbara Bombi, *The Role of Judges Delegate in England. The Dispute Between the Archbishops of Canterbury St. Augustine's Abbey in the Thirteenth Century*, in: Maria Pia Alberzoni/Claudia Zey (a cura di), *Legati e delegati papali. Profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII–XIII*, Milano 2012, pp. 221–258; Daniel Berger, *Delegierte Gerichtsbarkeit im Bistum Burgos im 12. Jahrhundert. Zu Verbreitung und Akzeptanz einer neuen Form von Rechtsprechung*, in: Klaus Herbers/Fernando López Alsina/Frank Engel (a cura di), *Das begrenzte Papsttum. Spielräume päpstlichen Handelns. Legaten – delegierte Richter – Grenzen*, Berlin 2013, pp. 251–288; Frank Engel, *Die Diözese Ávila und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit im 12. Jahrhundert*, in: *ibid.*, pp. 289–309; John S. Ott, *Men on the Move. Papal Judges-Delegate in the Province of Reims in the Early Twelfth Century*, in: Melodie H. Eichbauer/Danica Summerlin (a cura di), *The Use of Canon Law in Ecclesiastical Administration, 1000–1234*, Leiden 2019, pp. 23–50; Gábor Barabás, *Die päpstlich delegierte Gerichtsbarkeit in Ungarn im 13. Jahrhundert*, in: Florence Demoulin-Auzary/Nicolas Laurent-Bonne (a cura di), *Proceedings of the Fifteenth International Congress of Medieval Canon Law, Paris, 17–23 July 2016*, Città del Vaticano 2022, pp. 561–574.

²⁴ Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), pp. 101 sg.

mento del processo delle istituzioni ecclesiastiche locali e di impartire istruzioni e incarichi anche a persone con dignità maggiori.²⁵

Lo strumento della delega costituiva dunque un'ingerenza della giurisdizione pontificia *in partibus*, poiché limitava l'esercizio dell'autorità vescovile e innescava rapporti conflittuali con la giurisdizione ordinaria. Spesso infatti si ricorreva in seconda istanza al tribunale papale con l'intento di aggirare la sentenza emessa da quello vescovile locale. Lo stesso appello *ante sententiam*, congelando il processo e sottraendo la causa al giudizio dell'ordinario, poteva prestarsi a essere utilizzato per scopi dilatori, creando quindi motivi di disordini e di ritorsioni.²⁶

Ciò nonostante i vescovi e i metropoliti, alcuni in maniera più rilevante di altri, parteciparono attivamente all'esercizio della giurisdizione pontificia delegata, svolgendo talvolta il loro incarico nella loro stessa circoscrizione diocesana, mentre non di rado agirono in vertenze in cui erano coinvolte istituzioni ecclesiastiche e religiose alle quali erano legati, rafforzando in tal modo una rete di favori spendibile nel futuro.

Il querelante poteva infatti suggerire i nomi dei giudici ai quali affidare la vertenza, con il vantaggio di selezionare candidati capaci e in specie favorevoli alla sua causa,²⁷ benché la controparte, qualora non li avesse ritenuti idonei, poteva presentare una istanza di modifica; in tal caso il pontefice interveniva per evitare una ricusazione immediata che avrebbe comportato la dilazione del processo.²⁸

3 Alcuni casi di studio

I casi presentati costituiscono una campionatura della giurisdizione delegata in Puglia; essi sono stati selezionati per l'arco cronologico, dal momento che si vuole indagare il XIII secolo, e in quanto il numero maggiore di informazioni relativamente ai singoli avvenimenti permette, rispetto ad altri, una maggiore riflessione.

25 Sui poteri dei giudici delegati e sull'esecuzione delle sentenze si rimanda a *ibid.*, pp. 100–104; pp. 155–161; Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, pp. 73–80; 112–115.

26 Padoa Schioppa, I limiti all'appello (vedi nota 3), pp. 396 sg.; Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), p. 96.

27 Sui criteri e sul processo di selezione dei delegati da parte del ricorrente o, quanto meno, sui tentativi per assicurarsi che non venissero scelte persone nemiche o inclini alla controparte, si rimanda a Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), pp. 109–118.

28 L'opponente aveva la possibilità di rifiutare il giudice (*recusatio iudicis*). Molti esempi a riguardo in Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, pp. 194–202. Sullo sviluppo di tale procedura: Linda Fowler, *Recusatio iudicis* in Civilian and Canonist Thought, in: Joseph R. Strayer/Donald E. Queller (a cura di), *Post Scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post*, Bologna 1972 (*Studia Gratiana* 15), pp. 719–785; Richard H. Helmholz, *Canonists and Standards of Impartiality for Papal Judges Delegate*, in: *Traditio* 25 (1969), pp. 386–404, ora in: *id.*, *Canon Law and the Law of England*, London 1987, pp. 21–30.

Il 20 dicembre 1218 Onorio III inviava il mandato *Ad aures nostras* a Richerio vescovo di Melfi,²⁹ a Matteo vescovo di Monopoli³⁰ e all'abate di S. Maria del Galeso,³¹ ordinando loro di recarsi presso il monastero di Nardò per riformarlo, poiché „ad aures nostras noveritis pervenisse quod in Neritonensi monasterio multa committuntur enormia“.³²

Circa un anno dopo, il 27 novembre 1219, il papa emise un altro mandato del medesimo tenore, *Ad nostram audientiam*, indirizzato però ad altri delegati. Il nuovo documento riassume gli antefatti, pertanto rende noto come Matteo Gentile, conte di Lesina, capitano e maestro giustiziere di Puglia e terra di Lavoro,³³ si era rivolto alla Sede apostolica presentando numerosi e pesanti capi d'accusa contro l'abate³⁴ e avesse suggerito anche i nomi dei delegati. Egli stesso, in seguito, aveva inoltrato una nuova richiesta nella quale proponeva altri delegati, o meglio confermava l'abate del Galeso, mentre sostituiva la primitiva scelta, caduta sui vescovi di Melfi e Monopoli, con l'abate di S. Samuele di Barletta.³⁵ La cancelleria pontificia non riusciva a esercitare un'azione di controllo sulle lettere emesse, in numero sempre maggiore a motivo del crescente afflusso di petizioni,³⁶ e non era in grado di verificare l'esattezza delle infor-

29 Su questo vescovo, uno dei più stretti collaboratori di Federico II, si rimanda a Norbert Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien*, I: Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194–1266, 2: Apulien und Kalabrien, München 1975, pp. 489–492.

30 Il vescovo Matteo è attestato dal 20 dicembre 1218 al 4 dicembre 1225; cfr. *ibid.*, p. 497.

31 Il monastero cistercense sorgeva a Taranto, sulla costa orientale del Mar Piccolo; cfr. Giovanni Lunardi/Hubert Houben/Giovanni Spinelli (a cura di), *Monasticon Italiae*, III: Puglia e Basilicata, Cesena 1986, p. 102, nr. 302.

32 *Regesta Honorii papae III*, a cura di Pietro Pressutti, Roma 1888, I, p. 292, nr. 1756; Documenti tratti dai registri vaticani, I: Da Innocenzo III a Nicola IV, a cura di Domenico Vendola, Trani 1940, p. 95, nr. 101.

33 Jean-Marie Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Roma 1993, *ad indicem*; Mario Caravale, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Laterza 1998, pp. 107, 125; Norbert Kamp, Gentile, Matteo, in: *Dizionario Biografico degli Italiani* (= DBI), vol. 53, Roma 2000, pp. 224–227.

34 Nel monastero di Nardò esisteva una comunità di canonici, ai quali era stata assegnata una cappella, che svolgevano vita comune con i monaci; la coesistenza aveva originato tensioni responsabili poi dei disordini, i quali forse erano all'origine della denuncia presso la curia romana. Sulla compresenza delle due comunità si rimanda Walther Holtzmann, *Aus der Geschichte von Nardò in der normannischen und staufischen Zeit*, in: *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse* 3 (1961), pp. 35–82, pp. 53–56.

35 Sui Premostratensi insediatisi nella chiesa di S. Samuele di Barletta si veda Salvatore Santeramo, *L'abbazia premonstratense di S. Samuele di Barletta*, in: *Analecta Praemonstratensia* 33 (1957), pp. 61–81; Giovanna Vitale, *Istituzioni ecclesiastiche e cura animarum nel distretto di Trani fra XI e XIII secolo*, in: *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche* 94 (1983), pp. 73–104, pp. 101–103.

36 Intorno alla difficoltà della cancelleria di controllare le lettere emesse e le informazioni ricevute, nonché alle lamentele avanzate dagli stessi papi, si rimanda a Brigitte Méduna, *Studien zum Formular der päpstlichen Justizbriefe von Alexander III. bis Innocenz III. (1159–1216)*. Die „non obstantibus“-Formel, Wien 1989, pp. 27–30; Othmar Hageneder, *Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter* (Ex certa scientia, non obstante, Registerführung), in: *Lectiones eruditorum extraneorum*

mazioni ricevute dal ricorrente,³⁷ di conseguenza emise anche il secondo mandato. Il tentativo di manipolazione non era sfuggito però all'abate di Nardò che si appellò al pontefice per informarlo dell'accaduto, sottolineando come: „prefatus comes non zelo iustitie sed typo malitie potius“ aveva agito contro di lui e il monastero. Onorio III conferì dunque un nuovo incarico³⁸ a Concilio vescovo di Conversano,³⁹ all'abate di S. Mauro *de Saburano*⁴⁰ e al priore di Casalrotto,⁴¹ e dichiarò nulli i mandati emessi in precedenza.⁴²

I delegati dopo l'escussione dei testimoni chiusero l'inchiesta e spedirono a Roma la relazione. Spettò a Egidio de Torres,⁴³ diacono cardinale dei SS. Cosma e Damiano, uditore delle cause e uomo di fiducia di Onorio III, valutare la questione e relazionare al pontefice. Il 15 maggio 1220 il papa scriveva all'abate Paolo assolvendolo dai capi d'accusa.⁴⁴

La possibilità di disporre in questa circostanza di un buon numero di elementi, permette in qualche modo di ricostruire gli avvenimenti. Matteo Gentile aveva pre-

in *Facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae* 4 (1995), pp. 49–77, pp. 65–67; id., *Päpstliche Reskripttechnik. Kanonistische Lehre und kuriale Praxis*, in: Martin Bertram (a cura di), *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, Tübingen 2005, pp. 181–196, pp. 192–194; Zutshi, *Petitioners, Popes* (vedi nota 5), pp. 286–288; David L. d'Avray, *Medieval Religious Rationalities. A Weberian Analysis*, Cambridge 2010.

³⁷ Herde, *La giurisdizione delegata* (vedi nota 5), p. 35. La cancelleria si affidava alle informazioni fornite dall'attore senza poter controllare quanto accadeva realmente *in partibus*, esponendosi al rischio di comportamenti fraudolenti e di manipolazioni delle parti. Si veda Stanley Chodorow, *Dishonest Litigation in the Church Courts 1140–98*, in: Kenneth Pennington/Robert Somerville (a cura di), *Law, Church, and Society. Essays in Honor of Stephan Kuttner*, Pennsylvania 1977, pp. 187–206; Meduna, *Studien* (vedi nota 36), pp. 39–49.

³⁸ Nel secondo mandato inviato agli abati del Galeso e di S. Samuele non si faceva menzione della commissione nominata in precedenza e questo per il diritto canonico invalidava il secondo mandato, secondo una disposizione di Alessandro III, cfr. X 1. 3. 3 (Friedberg, *Corpus iuris canonici* [vedi nota 9], II, col. 17). Si veda in proposito Meduna, *Studien* (vedi nota 36), pp. 58–62; Hageneder, *Päpstliche Reskripttechnik* (vedi nota 36), p. 192.

³⁹ Sul vescovo Concilio si rimanda a Kamp, *Kirche und Monarchie* (vedi nota 29), pp. 627 sg.

⁴⁰ Il monastero benedettino, attestato dal 1149, era ubicato fuori la città di Gallipoli; cfr. Lunardi/Houben/Spinelli (a cura di), *Monasticon* (vedi nota 31), p. 59, nr. 132.

⁴¹ Il monastero di S. Angelo di Casalrotto sorgeva nei pressi di Mottola ed è attestato dal 1081; cfr. Pietro Dalena, *Da Matera a Casalrotto. Civiltà delle grotte e popolamento rupestre (secc. X–XV)*, Galatina 1990, pp. 107–124.

⁴² *Regesta*, a cura di Pressutti (vedi nota 32), I, p. 378, nr. 2274; *Documenti*, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, pp. 103 sg., nr. 113.

⁴³ Peter Linehan, *The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century*, Cambridge 1971, pp. 276–295; id., *Columpna firmissima. D. Gil Torres, the Cardinal of Zamora*, in: Simon Barton/Peter Linehan (a cura di), *Cross, Crescent and Conversion. Studies on Medieval Spain and Christendom in Memory of Richard Fletcher*, Leiden 2008, pp. 241–262.

⁴⁴ *Regesta*, a cura di Pressutti (vedi nota 32), I, p. 403, nr. 2437; *Documenti*, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, pp. 104–106, nr. 114 (si corregge la datazione proposta dall'editore). Il papa ordinava tuttavia all'abate di Nardò di rispettare quanto era stato deciso riguardo alla riforma del coro.

sentato contro l'abate di Nardò⁴⁵ una denuncia presso la curia, suggerendo i nomi dei visitatori.⁴⁶ Aveva scelto Richerio, uomo di Federico II, appartenente quindi allo stesso ambiente di corte da lui frequentato, e l'abate del Galeso, in quanto egli stesso e i funzionari alle sue dipendenze avevano fatto donazioni al monastero.⁴⁷ Per tali motivazioni l'abate di Nardò ritenne che i delegati fossero compromessi,⁴⁸ pertanto si appellò alla curia, obiettando sulla loro nomina e probabilmente proponendo altre persone. Onorio III, informato del comportamento scorretto del conte, emise il nuovo mandato.⁴⁹ La delega conteneva la clausola *appellatione remota*, che vietava di impugnare la decisione del delegato, quindi di rivolgersi nuovamente alla Sede apostolica:⁵⁰ il pontefice voleva impedire in tal modo ulteriori sviluppi a una inchiesta nata essenzialmente sulla base delle denunce infondate del conte di Lesina.

3.1 Un'annosa vertenza

I mandati e le sentenze pontificie, che si possono reperire con maggiore facilità negli archivi come nei registri dei pontefici, costituiscono solo una minima documentazione, poiché durante la vertenza era prodotta una elevata quantità di atti sia dai giudici, sia dalle parti in causa, che andrebbe ricercata negli archivi dei contendenti. Si tratta di fonti indispensabili per ricostruire il processo, nonché per comprendere con quali modalità si era svolto. L'analisi di quanto accadeva nella realtà dell'espletamento della giustizia papale delegata, la verifica cioè di quanto la procedura canonica stabilita tenesse poi nell'applicazione concreta, risulta determinante per comprendere, secondo quanto osservato da Müller, come a fronte di una normativa procedurale comune e

⁴⁵ L'abate Paolo era parente del gran giustiziere Bernardo Gentile, signore di Nardò (Kamp, Gentile, Matteo [vedi nota 33], p. 226). Su Berardo, Matteo e la famiglia Gentile si rimanda a Holtzmann, *Aus der Geschichte* (vedi nota 34), pp. 59–70; vedi anche Benedetto Vetere (a cura di), *L'Universitas*, in: Città e monastero. I segni urbani di Nardò (secc. XI–XV), Galatina 1986, pp. 168 sg.

⁴⁶ Sulla procedura relativa ai processi a seguito di una denuncia su un comportamento scorretto di un ecclesiastico, si rimanda al classico studio di Winfried Trusen, *Der Inquisitionsprozess. Seine historischen Grundlagen und frühen Formen*, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: kanonistische Abteilung* (= ZRG kan. Abt) 105 (1988), pp. 168–230.

⁴⁷ Matteo Gentile aveva fatto donazioni al monastero di S. Maria del Galeso, al pari del suo giustiziere in questa regione, Calò *de Castro*, che a Oria nell'aprile 1218, in presenza del medesimo Matteo, aveva donato il terreno per la costruzione di una chiesa dipendente dal monastero cistercense; si rimanda a Kamp, Gentile, Matteo (vedi nota 33), p. 225.

⁴⁸ La possibilità di indirizzare la scelta dei giudici delegati e insieme l'incapacità della cancelleria a verificare le informazioni da questi fornite, poteva trasformarsi per il querelante in un'occasione da sfruttare a proprio vantaggio. Si vedano le osservazioni e gli esempi riportati in Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, pp. 254 sg.

⁴⁹ Documenti, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, pp. 103 sg., nr. 113.

⁵⁰ Padoa Schioppa, *La delega* (vedi nota 4), pp. 199–208.

riconosciuta universalmente, la sua applicazione poi nelle singole regioni abbia dettato una prassi differente, influenzata dalla specificità delle strutture politiche ed ecclesiali locali, nonché elaborato soluzioni diverse.⁵¹

Una sentenza emessa da Innocenzo III in cui, sia pure sommariamente, si narrano le fasi di un lungo processo risulta preziosa, in quanto il documento pontificio consente di risalire a un tempo precedente ed è particolarmente denso di notizie, tali da permettere di ricostruire il dipanarsi del processo.

Si tratta di un annosa vertenza tra la chiesa di Monte S. Angelo sul Gargano e l'arcivescovo di Siponto.⁵² La chiesa di Monte S. Angelo era considerata una seconda cattedrale del vescovo di Siponto, il quale nel 1064 portava la doppia titolatura.⁵³ Alla fine del XII secolo però i canonici della chiesa garganica cominciarono a rivendicare un proprio vescovo e fecero appello ad Alessandro III.⁵⁴ Si recarono in curia con un corredo di privilegi, nello specifico di Benedetto IX, Pasquale II e Eugenio III.⁵⁵ I documenti furono attentamente esaminati dalla cancelleria papale, utilizzando mezzi precursori di critica

51 Mentre i fondamenti del diritto romano e canonico e la normativa procedurale relativi a questa materia sono stati ampiamente studiati, la ricerca e l'analisi della documentazione emessa dai giudici delegati nello svolgimento delle loro funzioni non è invece stata compiuta con uniformità su vasti territori. Ciò, come osserva Müller, comporta il rischio, quando si affronta una valutazione complessiva del fenomeno, di incorrere in un'idea falsata del funzionamento della giustizia delegata, nonché di generalizzare conclusioni peculiari di una specifica area geografica e non applicabili come un modello fisso a zone differenti; cfr. Harald Müller, *Generalisierung, dichte Beschreibung, kontrastierende Einzelstudien? Stand und Perspektiven der Erforschung delegierter Gerichtsbarkeit des Papstes im Hochmittelalter*, in: Jochen Jöhrendt/Harald Müller (a cura di), *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, Berlin 2012, pp. 145–156.

52 Sulla sede arcivescovile sipontina e sui contrasti avuti con la chiesa di Monte S. Angelo si rimanda a Jean-Marie Martin, *Les Normands et le culte de saint Michel en Italie du Sud*, in: Pierre Bouet/Giorgio Otranto/André Vauchez (a cura di), *Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l'archange*, Roma 2003, pp. 341–356, pp. 352–356. Un breve riferimento al processo, all'interno di una panoramica su alcuni casi pugliesi di giurisdizione delegata in epoca normanna in: Claudia Alraun, *Wege der Integration. Das Papsttum und die lateinische Kirche Apuliens in normannischer Zeit (1059–1189)*, Stuttgart 2022, p. 149. Cfr. anche Graham A. Loud, *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge 2007, p. 247.

53 Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005–1237), a cura di Armando Petrucci, 3 voll., Roma 1960, II, pp. 227–231, nr. 76, documento del novembre 1064 del vescovo Gerardo. Sull'arcivescovo si rimanda a Hans-Walter Klewitz, *Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. und 11. Jahrhundert*, in: QFIAB 24 (1932–1933), pp. 1–61, p. 55.

54 Le relazioni tra il pontefice e l'Italia meridionale sono indagate in Jean-Marie Martin, *Quelques réflexions sur les relations d'Alexandre III avec l'Italie méridionale*, in: Pierre Guichard et al. (a cura di), *Papauté, monachisme et théories politiques. Études d'histoire médiévale offertes à Marcel Pacaut*, I: *Le pouvoir et l'institution ecclésiastique*, Lyon 1994, I, pp. 111–121.

55 Rispettivamente: Paul F. Kehr, *Italia Pontificia, IX: Samnium-Apulia-Lucania*, Berolini 1962, p. 235, nr. *10; pp. 236 sg., nr. *15–*16; p. 237, nr. *18.

paleografica.⁵⁶ Il privilegio di Eugenio III era *abrasum et corruptum*: si notò come nell'*inscriptio* il titolo *Sipontine* era stato modificato e si descrisse minuziosamente la correzione; l'atto, si concluse, era stato senza dubbio interpolato. Nel privilegio di Benedetto IX non si faceva menzione alcuna della chiesa garganica nel titolo arcivescovile, e in uno dei due privilegi di Pasquale II essa risultava soggetta al vescovo di Siponto, pertanto alla fine del processo Alessandro III decretò l'esistenza di una sola sede episcopale: quella sipontina.⁵⁷

La sentenza fu poi confermata da Lucio III,⁵⁸ ma i contrasti tra le due chiese non si spensero, poiché la chiesa garganica accusava quella di Siponto di aver distrutto il vero privilegio di Eugenio III o comunque di averlo interpolato a suo danno. I canonici di Monte Sant'Angelo ricorsero pertanto in appello contro la sentenza papale e ottennero da Urbano III quali giudici delegati l'arcivescovo di Bari, il benedettino Rainaldo vicino all'ambiente della curia pontificia,⁵⁹ il vescovo di Melfi Giacomo⁶⁰ e quello di Troia,⁶¹ i quali ebbero il compito anche di ispezionare *diligenter* i suddetti privilegi.⁶² La causa di appello si istrui in Puglia e i delegati ascoltarono molti testimoni, ma per la morte di Urbano III e poi di Gregorio VIII, unitamente al sorgere di disordini nel Regno seguiti alla morte di Guglielmo II, il processo fu sospeso. Trascorsi alcuni anni i canonici di Monte Sant'Angelo presentarono a Celestino III le deposizioni testimoniali raccolte in

56 Innocenzo III avrebbe in seguito affrontato il problema dei documenti pontifici falsificati in una serie di decretali; si rimanda a Peter Herde, *Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung des Fälschungsdelikts im Mittelalter*, in: *Traditio* 21 (1965), pp. 291–362, pp. 334–337 (ora in: *id.*, *Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze*, II,2: *Studien zur Papst- und Reichsgeschichte, zur Geschichte des Mittelmeerraumes und zum kanonischen Recht im Mittelalter*, Stuttgart 2008, pp. 27–98); si veda anche Brigitte Meduna, *Ein Versuch zur Bekämpfung erschlichener Rechtstitel in der päpstlichen Kanzlei des hohen Mittelalters. Die „non obstantibus“-Formel in päpstlichen Justizbriefen von Alexander III. bis Innozenz III.*, in: *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica*, München, 16.–19. September 1986, Hannover 1988, II, pp. 375–395.

57 Il documento emesso da Alessandro III, *Dilectis filiis canonicis*, per la chiesa di Siponto, in data 25 settembre 1176, è edito in Paul F. Kehr, *Papsturkunden in den Abruzzen und am Monte Gargano*, in: *id.*, *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia*, Città del Vaticano 1977, I (1896–1899), pp. 327–372, pp. 359–362, nr. 10. Si veda anche *id.*, *Italia Pontificia*, IX (vedi nota 55), pp. 238 sg., nr. 22; pp. 245 sg., nr. 4.

58 Documento del 31 agosto 1182, *Quod a praedecessoribus*; cfr. Paul F. Kehr, *Papsturkunden in Rom. Die römischen Bibliotheken* II, in: *id.*, *Papsturkunden in Italien* (vedi nota 57), IV (1903–1911), pp. 50–115, pp. 107–109, nr. 5; *id.*, *Italia Pontificia*, IX (vedi nota 55), p. 240, nr. 25, p. 246, nr. 7.

59 Rainaldo arcivescovo di Bari dal maggio 1171 alla sua morte avvenuta il 4 febbraio 1188; cfr. Kamp, *Kirche und Monarchie* (vedi nota 29), pp. 572–574.

60 Il vescovo di Melfi Giacomo è attestato dal 19 ottobre 1183 al 1 dicembre 1185; cfr. *ibid.*, p. 487.

61 Potrebbe trattarsi del vescovo di Troia Guglielmo IV; cfr. *ibid.*, p. 508.

62 Kehr, *Italia Pontificia*, IX (vedi nota 55), p. 240, nr. *26, pp. 246 sg., nr. *8, p. 498, nr. *4; *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, a cura di Philippus Jaffé/Samuel Loewenfeld, II, Lipsiae 1888, p. 509, nr. *15724.

precedenza, le quali non furono accolte, anzi il papa confermò la sentenza di Alessandro III e impose loro il silenzio perpetuo.⁶³

Gli animi tuttavia non si sopirono e ambedue le parti in seguito si recarono in curia da Innocenzo III per esibire nuovamente le deposizioni testimoniali che il pontefice fece pubblicare: esse divennero occasione per riaprire la causa.⁶⁴ Il processo quindi si spostò nuovamente in curia e, *post disceptationem longam hinc inde premissam*, – locuzione che registra il protrarsi dell'alterco, e suggerisce al contempo un allungamento dei tempi – il procuratore dell'arcivescovo contestò la scelta delle persone prodotte quali testimoni dalla controparte e le respinse adducendo alcuni capi d'accusa.

La causa era quindi tornata nuovamente in curia, dove i procuratori delle parti contendenti avevano a lungo discusso.⁶⁵ Le animose diatribe durante la *litis contestatio* nel tribunale pontificio comportarono il protrarsi della causa e il lievitare dei costi, pertanto per economizzare su *labores et expensae*,⁶⁶ la causa tornò *in partibus*. Furono nominati quali giudici delegati Guglielmo, vescovo di Melfi⁶⁷ e Bisanzio vescovo di Bisceglie,⁶⁸ e fu affidato loro il prosiegua della vertenza con il preciso incarico di ricevere preventivamente il giuramento dei contendenti. Si ritenne infatti necessario, all'interno di una vertenza annosa, il giuramento di calunnia, talvolta richiesto durante il processo, allo scopo di prevenire brogli, nonché l'impugnazione, con il rischio di dilazionare ulteriormente la causa.⁶⁹ Il mandato pontificio ordinava ai delegati di redigere per iscritto i capi d'accusa enunciati da una parte contro i testimoni e registrare la difesa della parte avversa, infine inviare la relazione in curia.

I giudici delegati raccolsero le deposizioni testimoniali e le inviarono a Innocenzo III trascritte in un documento da loro sigillato, insieme ai privilegi e ad *alia communia*

⁶³ Kehr, Italia Pontificia, IX (vedi nota 55), p. 241, nr. *30, p. 247, nr. *9; Regesta Pontificum Romanorum, a cura di Jaffé/Loewenfeld (vedi nota 62), p. 542, nr. *17650. Sull'imposizione del *silentium perpetuum* nelle sentenze definitive si rimanda a Frank Roumy, *Silentium perpetuum et absolutio ab impetitione*. L'expression de la sentence définitive et de la requête irrecevable dans la procédure canonique des XII^e et XIII^e siècles, in: Joseph W. Goering/Stephan Dusil/Andreas Thier (a cura di), Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto, 5–11 August 2012, Città del Vaticano 2016, pp. 589–602.

⁶⁴ Lettera *In litteris bone* del 25 maggio 1202; cfr. Ferdinando Ughelli, Italia sacra, VII, Venetiis 1721, coll. 829–831; Documenti, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, pp. 33–36, nr. 37; Die Register Innocenz' III., 5. Pontifikatsjahr 1202/1203, a cura di Othmar Hageneder et al., Wien 1993, pp. 74–78, nr. 41.

⁶⁵ Paulius Rabikauskas, „Auditor litterarum contradictarum“ et commissions de juges délégués sous le pontificat d'Honorius III, in: Bibliothèque de l'École des chartes 132 (1974), pp. 213–244.

⁶⁶ Con la locuzione *labores et expensae*, ricorrente in siffatti testi documentari, si intendeva rinviare sia ai costi in denaro, sia all'impegno e alla fatica profusi nel prosiegua della causa. Si rimanda per un'analisi più dettagliata a Harald Müller, Streitwert und Kosten in Prozessen vor dem päpstlichen Gericht – eine Skizze, in: ZRG kan. Abt. 87 (2001), pp. 138–164.

⁶⁷ Il vescovo Guglielmo è attestato dal 12 giugno 1193 al 14 marzo 1199; Kamp, Kirche und Monarchie (vedi nota 29), pp. 487 sg.

⁶⁸ Sul vescovo di Bisceglie Bisanzio si veda *ibid.*, pp. 566 sg.

⁶⁹ Sayers, Papal Judges Delegate (vedi nota 5), p. 85.

documenta che la chiesa garganica aveva presentato in giudizio.⁷⁰ Il vescovo e i canonici sipontini non comparvero a Roma per il termine fissato, neppure a seguito della citazione perentoria, ciò nonostante, dopo l'esame delle dichiarazioni dei testimoni, fu chiaro che la documentazione prodotta dalla chiesa di Monte Sant'Angelo non era sufficiente per annullare la sentenza di Alessandro III, pertanto, in concistoro, essa fu definitivamente confermata.

La causa era durata venticinque anni: la prima istanza era stata inoltrata direttamente in curia, la causa d'appello era stata poi affidata ai giudici delegati, in seguito la vertenza era tornata a Roma per poi essere riassegnata ai delegati.⁷¹

3.2 Tra diatribe e denunce

Nell'assenza di *acta* prodotti durante il processo negli archivi dei contendenti, talvolta un solo documento notarile può tramandare memoria di una causa in altri modi destinata all'oblio, come quella intercorsa tra il vescovo di Troia Gregorio⁷² e il monastero di S. Nicola della medesima città,⁷³ intorno al censo da versare in relazione alle decime, alle oblazioni dei fedeli, alle cappelle e ad altre chiese dipendenti dal monastero. La questione, si comprende dall'atto, verteva sulla conversione del censo, stabilito in un documento del vescovo Uberto in dodici soldi *romanati*, nella moneta corrente, cioè in once.⁷⁴

⁷⁰ Le testimonianze così come la relazione dei delegati non sono state tramandate. I giudici delegati disponevano di formulari di inizio XIII per la corretta redazione dei documenti necessari nelle varie fasi del processo; cfr. Jane E. Sayers, *A Judge Delegate Formulary from Canterbury*, in: *Bulletin of the Institute of Historical Research* 35 (1962), pp. 198–211; ora in: ead., *Law and Records in Medieval England. Studies on the Medieval Papacy, Monasteries and Records*, London 1988, VIII, pp. 198–211; Charles Duggan, *Judges Delegate*, in: Hartmann/Pennington (a cura di), *The History of Courts* (vedi nota 1), pp. 229–243, pp. 240–242.

⁷¹ Alcune cause potevano dilatarsi in tempi estremamente lunghi, come la controversia tra l'arcivescovo di Salisburgo e il capitolo della cattedrale di Gurk, che si protrasse per oltre cinquant'anni; Rainer Murauer, *Die geistliche Gerichtsbarkeit im Salzburger Eigenbistum Gurk*, Wien-München 2009, la ricostruzione del processo alle pp. 100–142.

⁷² Kamp, *Kirche und Monarchie* (vedi nota 29), IX, pp. 524 sg.

⁷³ Celestino III con documento datato 1 gennaio 1192, aveva concesso al monastero di S. Nicola l'uso della mitra e dell'anello; Walther Holtzmann, *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens*, X, in: Paul F. Kehr, *Papsturkunden in Italien* (vedi nota 57), V: *Nachträge* (1905–1962), pp. 561–605, p. 598, nr. 21; *Les chartes des Troia. Edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare*, I (1024–1266), a cura di Jean-Marie Martin, Bari 1976, pp. 329 sg., nr. 111. Sul monastero si rimanda a Lunardi/Houben/Spinelli (a cura di), *Monasticon* (vedi nota 31), pp. 114, nr. 348.

⁷⁴ Il documento del vescovo Uberto non si è conservato, tuttavia si fa menzione dello *ius* esercitato dal vescovo sul monastero di S. Nicola e sulle chiese ad esso soggette nel privilegio pontificio per il presule Guglielmo del marzo 1180; cfr. *Les chartes*, a cura di Martin (vedi nota 73), pp. 289–291, nr. 97.

La discordia era nata poiché il vescovo e il monastero non riuscivano a trovare un accordo sulla conversione monetaria, dando origine così a un contrasto più ampio che si era poi dilatato fino a comprendere anche la terza dei defunti. Il vescovo si era pertanto appellato al papa, invocando l'invio del giudice delegato. La causa tuttavia si complicò e, „ortis ex ista materia inter vos et nos multis questionibus et diversis“, si preferì ricorrere a un compromesso, richiedendo l'intervento di persone stimate e fidate da entrambe le parti.⁷⁵

La nomina del giudice delegato, il vescovo di Melfi, forse non fu in quella circostanza casuale, ma suggerita dal querelante. Ambedue i prelati avevano agito insieme nell'inchiesta condotta sulle condizioni di rilassatezza in cui versava il monastero del Vulture, sordo ai molti tentativi di correzione.⁷⁶ Subito dopo nel luglio 1236 entrambi avevano indagato sulla concessione a titolo di locazione fino alla terza generazione di un casale fatta dal monastero della SS. Trinità di Venosa in favore di Tommaso d'Aquino conte di Acerra. Il papa aveva incaricato i due vescovi di verificare la libertà d'azione del monastero e di accertarsi se l'accordo fosse stato siglato senza ledere gli interessi dei monaci.⁷⁷ Gregorio IX temeva infatti, non senza ragione, che la locazione nascondesse un'alienazione dovuta a un accordo privato tra l'abate del monastero venosino e Tommaso,⁷⁸ annoverato tra i *magnates curie*, capitano generale e uomo di punta della politica federiciana.⁷⁹

Nella penuria di documentazione processuale, un caso degli anni Trenta del Duecento permette invece di seguire il dipanarsi dell'intero processo, in quanto un buon numero di atti sono stati inseriti nella relazione finale stilata dai giudici delegati.

75 Il documento è del 16 dicembre 1235; cfr. *ibid.*, pp. 413–416, nr. 151.

76 Les registres de Grégoire IX. Recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican, a cura di Lucien Auvray, II, Paris 1907, col. 206, nr. 2845, mandato del 25 novembre 1235. Su questa vicenda si rimanda a Giustino Fortunato, *La badia di Monticchio*, Venosa 1985, pp. 132–134.

77 Les registres de Grégoire IX, a cura di Auvray (vedi nota 76), II, coll. 425 sg., nr. 3219, mandato del 13 luglio 1236; Documenti, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, p. 175, nr. 202; Hubert Houben, *Die Abtei Venosa und das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien*, Tübingen 1995, p. 404, nr. 186.

78 Pochi mesi prima difatti il papa aveva ricevuto una lunga relazione inoltrata dai monaci del cenobio della SS. Trinità contenente accuse dettagliate intorno alla mancata integrità morale e alla scorretta gestione dei beni dell'abbazia da parte dell'abate Gregorio. Nella lunga lista di addebiti, a causa dei quali l'abate fu poi deposto, egli era accusato di avidità e di voler alienare cinque casali con le loro dipendenze appartenenti al cenobio; si veda Documenti, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, p. 174, nr. 200; Les registres de Grégoire IX, a cura di Auvray (vedi nota 76), II, coll. 369–371, nr. 3118, documento del 18 aprile 1236. Il degrado morale e in seguito quello economico dell'abbazia venosina si era avviato già all'inizio del Duecento, si rimanda a Hubert Houben, *Una grande abbazia nel Mezzogiorno medioevale*. La SS. Trinità di Venosa, in: *id.*, *Medioevo monastico meridionale*, Napoli 1987, pp. 85–107.

79 Su Tommaso d'Aquino si rimanda a Norbert Kamp, *Monarchia ed episcopato nel regno svevo di Sicilia*, in: *Potere, società e popolo nell'età sveva*. Atti delle seste giornate normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17–20 ottobre 1983, Bari 1985, pp. 123–149, p. 142.

Gregorio IX già prima del gennaio 1234 aveva disposto di indagare sul degrado spirituale e materiale del monastero di S. Maria delle Tremiti e sugli eccessi dell'abate, affidando ai vescovi di Termoli e di Guardialfiera e al canonico di Termoli, l'*inquisitio*, che avevano poi portato a rimuovere l'abate. Il mandato dell'11 gennaio 1234, che ordinava ai vescovi di Lucera e Troia di procedere contro l'abate Mauro, menzionava infatti la precedente commissione alla quale era stata affidata l'indagine sulla condotta dell'abate.⁸⁰ Questi però si era appellato alla Sede apostolica, innescando così una causa che durò a lungo, vide avvicinarsi diverse commissioni di nomina pontificia, nonché il susseguirsi di numerosi appelli inoltrati dall'abate alla Sede apostolica in ricasazione delle sentenze emesse contro di lui. La vicenda si protrasse almeno fino al giugno 1237, subendo momenti di stallo dovuti anche all'avvio di un procedimento mirante a inquisire i delegati, il cui operato fu denunciato dall'abate del monastero benedettino che richiese, senza ottenerla, una ulteriore commissione di inchiesta.⁸¹ L'indagine portò infine alla decisione pontificia di riformare il monastero introducendo alle Tremiti i Cistercensi dell'abbazia di Casanova.⁸²

La relazione stilata e inviata a Gregorio IX da Giovanni vescovo di Dragonara⁸³ e da Gualtiero arciprete di Penne, componenti in ordine di tempo l'ultima commissione delegata dal pontefice per sanare la questione, descrive puntualmente l'andamento dell'intero processo a partire dal 1234 e reca inserti la trascrizione di diversi mandati pontifici indirizzati ai delegati, delle lettere inviate ad altri ecclesiastici coinvolti a diverso

⁸⁰ Les registres de Grégoire IX, a cura di Auvray (vedi nota 76), I, col. 937, nr. 1699; Documenti, a cura di Vendola (vedi nota 32), I, p. 168, nr. 190; Codice diplomatico, a cura di Petrucci (vedi nota 53), III, pp. 341–343, nr. 129.

⁸¹ Del 26 settembre 1236 è il mandato pontificio per Giacomo arcivescovo di Trani, per Pietro vescovo di Salpi e per Guglielmo arciprete di Siponto con l'incarico di indagare sulle eccezioni mosse dall'abate del monastero delle Tremiti nei confronti dell'operato del vescovo di Dragonara e dei suoi colleghi; mentre del 13 dicembre 1236 è la sentenza da loro pronunciata avverso l'appellante. I documenti sono editi e commentati in Walther Holtzmann, Eine Appellation des Klosters Tremiti an Alexander III., in: *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano* 66 (1954), pp. 21–39, pp. 35–37; Codice diplomatico, a cura di Petrucci (vedi nota 53), III, pp. 345 sg., nr. 132, pp. 350–352, nr. 135.

⁸² Il cenobio di S. Maria delle Tremiti fu incorporato al monastero di Casanova il 13 giugno 1237 (Les registres de Grégoire IX, a cura di Auvray [vedi nota 76], II, col. 687, nr. 3746; Documenti, a cura di Vendola [vedi nota 32], I, p. 183, nr. 210; Codice diplomatico, a cura di Petrucci [vedi nota 53], III, pp. 359–361, nr. 142), unione confermata da Innocenzo IV il 30 maggio 1252 (Les registres d'Innocent IV publiés ou analysés d'après les manuscrits originaux du Vatican et de la Bibliothèque Nationale, a cura di Élie Berger, Paris 1897, III, pp. 53 sg., nr. 5715). Sul passaggio del monastero pugliese a quello di Casanova, si veda Pasquale Corsi, I Cistercensi nella Puglia medievale, in: Hubert Houben/Benedetto Vetere (a cura di), *I Cistercensi nel Mezzogiorno medievale. Atti del convegno internazionale di studio in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux* (Martano-Latiano-Lecce, 25–27 febbraio 1991), Galatina 1994, pp. 187–204, pp. 197 sg.

⁸³ Sul vescovo Giovanni si veda Norbert Kamp, *Kirche und Monarchie* (vedi nota 29), I.1: *Abruzzen und Kampanien*, München 1973, p. 254.

titolo nel processo e di ulteriore documentazione prodotta.⁸⁴ Il vescovo di Dragonara e l'arciprete di Penne, come si suppone coloro che li avevano preceduti nel processo, avevano assunto un notaio pubblico *ad scribendum universa inquisitionis acta*: di essi i soli tramandati sono quelli pervenuti come inserti nella relazione dei due delegati. A tali documenti sono da aggiungere l'incarico pontificio affidato a Raniero diacono cardinale di S. Maria in Cosmedin⁸⁵ di esaminare la documentazione del processo, il mandato di comparizione da questi emesso per il monastero delle Tremiti e per l'abate, la rinuncia di quest'ultimo e infine il mandato emesso in data 13 giugno 1237 indirizzato al vescovo di Termoli con l'incarico di introdurre i Cistercensi nel monastero.⁸⁶

Si ricava così un dossier di quattordici documenti, che costituiscono solo una percentuale degli atti processuali emessi:⁸⁷ si tratta comunque di una circostanza fortuita e non usuale nella documentazione pugliese.⁸⁸

Durante il processo altre azioni erano poste in essere e producevano documentazione scritta, in ottemperanza a quanto stabilito dal IV Concilio Lateranense, secondo il quale gli *universa iudicii acta* andavano redatti.⁸⁹ Le corti giudiziarie infatti, come

⁸⁴ Ferdinando Ughelli, *Italia sacra*, VIII, Venetiis 1721, coll. 277–281; Holtzmann, *Eine Appellation* (vedi nota 81), pp. 32–39, nr. 2; Codice diplomatico, a cura di Petrucci (vedi nota 53), III, pp. 354–358, nr. 138.

⁸⁵ Il cardinale Raniero Capocci apparteneva all'ordine cistercense, pertanto forse tale incarico non gli fu affidato casualmente. Su di lui Norbert Kamp, Capocci, Raniero (*Raynerius de Viterbio*), in: DBI, vol. 18, Roma 1975, pp. 608–616; Tommaso Di Carpegna Falconieri, Ranieri di Viterbo, in: Federico II. *Enciclopedia fridericiana*, Roma 2006, II, pp. 561–563.

⁸⁶ I primi tre documenti sono ricordati nell'ultimo; cfr. Codice diplomatico, a cura di Petrucci (vedi nota 53), III, pp. 359–361, nr. 139–142.

⁸⁷ Spesso si conoscono parte degli atti processuali prodotti perché inseriti o citati nel documento finale di sentenza. Altre volte essi sono giunti trascritti su un unico documento, come accade per la vertenza tra il capitolo cattedrale di Saint-Jean e quello di Saint-Étienne de Besançon in un documento del pontificato di Gregorio IX che raccoglie gli atti dalla fine del 1237 al giugno 1239 (Bernard de Vregille, *Un mandament inédit de Grégoire IX à des juges délégués du 8 décembre 1237*, in: Rolf Grosse [a cura di], *L'acte pontifical et sa critique*, Bonn 2007, pp. 225–228). Talvolta si sono conservati, almeno in parte, gli atti originali del processo, come accade per la causa tra la pieve di Casorate e l'abate di Morimondo; cfr. Werner Maleczek, *La pieve di Casorate nella controversia con il monastero cisterciense di Morimondo. Un contributo sulla giurisdizione papale delegata al tempo di Innocenzo III*, in: *Archivio storico lombardo* 123 (1997), pp. 297–327.

⁸⁸ La conservazione di *dossiers* corposi relativi a un singolo processo non è comune, poiché anche quando gli archivi delle parti conservano una documentazione più consistente, si dispone spesso solo di frammenti sui quali ricostruire i processi, come evidenzia anche Müller, *Die Urkunden* (vedi nota 18), p. 360. Un processo ampiamente documentato da un gruppo di diciannove atti giunti in originale è quello tra i canonici di S. Ambrogio e il clero milanese agli inizi del XIII secolo, per esso si rimanda a Miriam R. Tessera, *Canonici di S. Ambrogio e giudici delegati papali. Un caso milanese agli inizi del Duecento*, in: Alberzoni/Zey (a cura di), *Legati e delegati papali* (vedi nota 23), pp. 283–336.

⁸⁹ Costituzione *Quoniam contra falsam*, IV Lat. c. 38 (Constitutiones Concilii quarti Lateranensi una cum Commentariis glossatorum, a cura di Antonius García y García, Città del Vaticano 1981, p. 80), che stabilisce la scrittura degli atti processuali: „citationes et dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones

è attestato nel documento per le isole Tremiti, si dotarono di personale adeguato, di notai formati e preparati, capaci di redigere gli atti prodotti durante il contenzioso.⁹⁰ Nonostante un incremento della documentazione scritta, poiché ogni stadio del processo poteva necessitare di più documenti, gli atti processuali assunsero poco valore per i contemporanei, per cui essi conservarono soprattutto i mandati pontifici, le sentenze definitive, i compromessi e poche altre tipologie documentarie.⁹¹

La controversia sorta tra il vescovo di Salpi e i Cistercensi di S. Maria di Arabona⁹² in relazione ad alcune proprietà e al censo dovuto al vescovo dalla chiesa di S. Margherita non ha lasciato alcuna documentazione. Se ne ha notizia in un atto notarile del 23 maggio 1236 con il quale frate Pietro, vescovo di Salpi,⁹³ confermava a Landolfo, abate del monastero cistercense, la concessione, fatta dal suo predecessore, della chiesa di S. Margherita ad alcune condizioni.⁹⁴ In quella circostanza Pietro ratificava anche quanto stabilito a chiusura della causa – durante la quale si era fatto ricorso alla Sede apostolica –, che lo aveva visto protagonista insieme all'abate. In questo caso i giudici delegati non giunsero a pronunciare una sentenza, poiché la vertenza si risolse ricorrendo a una *amicabilis compositio* tra le due istituzioni.⁹⁵ Nel documento il vescovo ricorda infatti l'accordo raggiunto, nonché la stesura di *instrumenta* roborati dalle sottoscrizioni e dai sigilli dei giudici delegati; atti perduti.⁹⁶ Non sempre infatti le cause terminavano con una sentenza, poiché talvolta si giungeva a un compromesso tra i litiganti: era un mezzo per abbreviare i tempi e contenere le spese, come anche per trovare una soluzione concordata e quindi meglio accettabile da entrambe le parti rispetto a un

et responsiones, interrogationes et confessiones, depositiones testium et productiones instrumentorum, interlocutiones et appellationes, renuntiationes et conclusiones et cetera“.

⁹⁰ Brundage, *The Medieval Origins* (vedi nota 18), pp. 407–465.

⁹¹ Maleczek, *La pieve di Casorate* (vedi nota 87), p. 286.

⁹² Sul monastero si rimanda a Roberto Pacciocco, *I monasteri cistercensi in Abruzzo. Le linee generali di uno sviluppo* (fine sec. XII – inizi sec. XIV), in: Houben/Vetere (a cura di), *I Cistercensi nel Mezzogiorno* (vedi nota 82), pp. 205–242.

⁹³ Kamp, *Kirche und Monarchie* (vedi nota 29), I.2, p. 658.

⁹⁴ Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266), a cura di Arcangelo Prologo, Barletta 1877, pp. 224–227, nr. 111; *Regesto delle pergamene del capitolo metropolitano e della curia arcivescovile di Trani. Dai Longobardi agli Angioini* (845–1435), a cura di Luigi Scarano, Bari 1983, pp. 68 sg., nr. 119.

⁹⁵ Il compromesso tra le parti e l'arbitrato rappresentavano possibilità risolutive a cui ricorrere nell'espletamento della giurisdizione delegata pontificia. Si rimanda a Rainer Murauer, *Zwei Formen der gütlichen Streitbeilegung im 12. und 13. Jahrhundert. Transactio und amicable compositio*, in: Gustav Pfeifer (a cura di), *Handschriften, Historiographie und Recht. Winfried Stelzer zum 60. Geburtstag*, München 2002, pp. 38–63; Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, pp. 185–189.

⁹⁶ Spesso le parti facevano ratificare e certificare il raggiunto compromesso dai giudici delegati, attraverso l'inserimento in un documento validato dagli stessi giudici, al fine di assicurarsi il rispetto e l'applicazione della decisione presa. A tale riguardo si vedano i casi esaminati in Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, p. 188.

giudizio,⁹⁷ ma necessitava di abili e persuasivi mediatori.⁹⁸ In una causa vertente sulle proprietà e sul censo contestati l'arbitrato si presentò come la soluzione migliore per rivalutare consensualmente le pretese di ambedue i contendenti e non incorrere in futuri ricorsi.

4 Riflessioni in margine

„The process was activated from the periphery, not from the center, by litigants not by judges. It was to some extent subversive of established hierarchies.”⁹⁹ Il punto di forza della giurisdizione delegata risiedeva nella possibilità di scavalcare la giurisdizione ordinaria, con la quale i delegati entrarono spesso in concorrenza, nonché nella possibilità da parte del querelante di suggerire i nomi dei giudici che avrebbero istruito la causa, circostanza che apriva buone prospettive di influenzare il processo in loro favore.

Le parti in causa in un tribunale ecclesiastico potevano richiedere l'intervento del papa in qualsiasi momento del procedimento giudiziario, circostanza di non trascurabile entità per quanti temevano di perdere la causa o dubitavano dell'imparzialità del giudice;¹⁰⁰ inoltre l'estensione del diritto di appello moltiplicava le aspettative nella giustizia delegata.¹⁰¹ I sempre più numerosi ricorsi al pontefice, pur producendo un incremento del lavoro per la curia romana, permisero un maggiore controllo sulle chiese regionali e la conoscenza di situazioni e avvenimenti locali in altro modo ignorati. Dai rischi di una interpretazione unilaterale dei fatti il papa si proteggeva poi in vario modo: diverse formule inserite, secondo le necessità contingenti, nei mandati pontifici servivano a tutelare la curia, anche quando la verifica della veridicità delle affermazioni

⁹⁷ Preoccupazioni del genere sono talvolta chiaramente esplicitate, come in una *compositio* intervenuta a chiusura del processo tra l'arcivescovo di Trani e la chiesa di S. Maria di Barletta datata il primo di febbraio del 1304: „Tandem dicte partes volentes parcere laboribus et expensis, timentes subire etiam iudicium, quod plerumque dignoscitur litigationibus manciam terminis preparare, litis etiam incertum considerantes eventum et dubia fata causarum, nec non pensantes quod longe utilius est, pro utraque ecclesia, quod dicta controversia, proborum virorum committeretur arbitrio, quoniam quod iure ordinario et suo marte discurreret diligenti deliberatione perhabita ...“; cfr. Codice diplomatico barlettano, a cura di Salvatore Santeramo, I, Trani 1924, pp. 291–295, nr. 118, in particolare p. 293.

⁹⁸ Nel caso esaminato la vertenza probabilmente protrasse a lungo, pertanto le parti preferirono ricorrere alla mediazione di persone concordate e locali: l'arcidiacono di Salpi e un monaco del monastero cistercense. Sul ricorso al compromesso, ampiamente attestato, e sulle garanzie messe in atto perché esso fosse rispettato, si rimanda a Sayers, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 5), pp. 104–108; 239–268, Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* (vedi nota 22), I, pp. 101–104; id., *Streitwert und Kosten* (vedi nota 66), pp. 155 sg.

⁹⁹ Duggan, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 8), p. 195.

¹⁰⁰ Padoa Schioppa, *La delega* (vedi nota 4), p. 180; Zutshi, *The Roman Curia* (vedi nota 19), p. 215.

¹⁰¹ Sull'abuso dell'appello si veda Meduna, *Studien* (vedi nota 36), pp. 30–39.

del querelante era lasciata ai giudici delegati o agli esecutori.¹⁰² La giustizia in delega rispondeva inoltre a necessità di carattere economico, poiché non sempre i querelanti avevano risorse economiche tali da potere mantenere procuratori in curia a tutela dei loro interessi. Era necessario risiedere a Roma per la durata del processo, considerare attese e tempi di stallo, in quanto il sistema della *contradictio* davanti al tribunale di curia era esoso.¹⁰³ Bisognava inoltre affrontare il viaggio,¹⁰⁴ le spese per i doni da elargire al papa, agli uomini influenti della curia, agli stessi funzionari della cancelleria, oltre l'onorario da versare agli ufficiali e i compensi per gli avvocati e per coloro che sostenevano i litiganti durante il processo.¹⁰⁵ L'impegno finanziario da considerare era cospicuo, a tal punto che spesso era necessario chiedere prestiti e indebitarsi.¹⁰⁶

Il ricorso alla giurisdizione delegata invece permetteva ai contendenti di avvalersi di un tribunale superiore, di usufruire di un meccanismo procedurale collaudato, nonché di ottenere una decisione del pontefice, ma in sede locale, ridimensionando, per certi versi, i costi.¹⁰⁷ La crescente attrattiva esercitata da un ordine giuridico consoli-

¹⁰² Meduna, Studien (vedi nota 36), pp. 63–91; Othmar Hagender, Die Rechtskraft spätmittelalterlicher Papst- und Herrscherurkunden *ex certa scientia, non obstantibus* und *propter importunitatem petentium*, in: Peter Herde/Hermann Jakobs (a cura di), Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 1999, pp. 400–429, pp. 403 sg., 410–415; Zutshi, Petitioners, Popes (vedi nota 5), pp. 286–288.

¹⁰³ Come accadde al chierico Ugo de Bilney, il quale attese invano per tre mesi a Roma che l'avversario si presentasse per rispondere circa la chiesa di Kimberley, nel Norfolk (Sayers, Papal Judges Delegate [vedi nota 5], pp. 76 sg.). Il processo poteva inoltre dilatarsi a causa di errori, disguidi, espedienti messi in essere dalle parti per prolungare i tempi come si evince in Chodorow, Dishonest Litigation (vedi nota 37), pp. 187–206.

¹⁰⁴ Testimonianze sui rischi del viaggio e del soggiorno a Roma in Zutshi, The Roman Curia (vedi nota 19), pp. 216 sg.

¹⁰⁵ Brigide Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Tübingen 1972, pp. 182–184; James A. Brundage, Taxation of Costs in Medieval Canonical Courts, in: Karl Borchardt/Enno Bünz (a cura di), Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht, I, Stuttgart 1998, pp. 565–574 (ora anche in: id., The Profession and Practice of Medieval Canon Law, Aldershot 2004, pp. 565–574); Zutshi, The Roman Curia (vedi nota 19), pp. 224 sg.

¹⁰⁶ Testimonianze a riguardo sono in Sayers, Papal Judges Delegate (vedi nota 5), p. 267; Peter Herde, Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des *Auditor litterarum contradictarum* aus dem Jahre 1277, in: Archiv für Diplomatik 13 (1967), pp. 225–312; pp. 248–263; ora anche in: id., Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze (vedi nota 56), II,2, pp. 297–387.

¹⁰⁷ Il ricorso alla giustizia delegata permetteva di ridimensionare le spese da sostenere nel caso di contenzioso svolto interamente presso la curia pontificia, tuttavia essa era comunque più onerosa rispetto a una causa giudicata da un tribunale ecclesiastico locale. Le spese legali relative a una controversia giudiziale, non solo quelle quantificabili in denaro, se pure difficili da stimare con certezza, erano comunque rilevanti. Le parti coinvolte avevano in precedenza di certo intrapreso una valutazione, sia pure approssimativa, del rapporto tra i costi e il successo, o i rischi, dell'azione legale in rapporto al valore complessivo della contestazione, in specie per cause di minore entità. L'esame della percezione del valore contestato, della valutazione delle spese, dello sforzo compiuto dalle parti per continuare il

dato, la procedura romano-canonica, e da una giustizia non subordinata ai tribunali diocesani e formalmente vincolata, favori, con motivazioni più stringenti, l'orientamento verso la curia papale.

Era possibile ricorrere al pontefice per un numero notevole di questioni, benché una parte consistente dei ricorsi alla curia romana riguardava controversie sui beni immobili, terre e case, su chiese e cappelle, su decime e censo; casi rilevanti poiché concernevano la proprietà ecclesiastica e, con la richiesta di intervento di giudici delegati, contestavano la giurisdizione vescovile. Numerosa era comunque la casistica delle vertenze presiedute dai giudici delegati,¹⁰⁸ tra i quali rientravano ad esempio i contrasti tra vescovi e monasteri causati dai tentativi di espansione del potere abbaziale a danno degli *iura episcopalia*, così come le problematiche connesse all'alienazione di beni monastici.¹⁰⁹

La giurisdizione papale delegata offriva alla Chiesa romana uno strumento per consolidare e diffondere la sua posizione, poiché il suo sviluppo camminava di pari passo con la volontà di affermare il primato del pontefice, ne costituiva uno strumento di propaganda.¹¹⁰ Ascoltare le cause nelle località dalle quali provenivano i litiganti offriva spesso informazioni precluse ai tribunali della curia pontificia a Roma, facilitava la raccolta delle prove e determinava per la curia una migliore conoscenza del territorio, riservando al papa l'opportunità, senza sovraccaricare i tribunali centrali, di intervenire direttamente in questioni locali. Era per tali motivi una modalità eccellente per la trasmissione e la penetrazione della cultura giuridica e della procedura romano-canonica,¹¹¹ orientata essenzialmente verso il diritto processuale, nella giurisdizione ecclesia-

processo, della normativa canonica in materia e degli espedienti messi in essere per fiaccare sul profilo finanziario la controparte è affrontato in Müller, Streitwert und Kosten (vedi nota 66), pp. 138–164.

108 Sulla varietà dei casi affrontati nei tribunali presieduti dai giudici delegati si rimanda a Sayers, Papal Judges Delegate (vedi nota 5), pp. 163–212; Müller, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit (vedi nota 22), I, pp. 135–176; Herde, La giurisdizione delegata (vedi nota 5), p. 42. Considerazioni sul carattere sovranazionale della giurisdizione papale delegata in Duggan, Papal Judges Delegate (vedi nota 8), pp. 186–193.

109 Come osserva Müller potrebbe essere difficile e, per certi versi, fuorviante tentare una valutazione complessiva dell'efficacia e del successo della giurisdizione pontificia delegata, poiché il giudizio è in larga parte dipendente da quanto rivelano le testimonianze conservate per ciascuna area, e dal rapporto con i tribunali ordinari. Una valutazione dei fattori sui quali riflettere per verificare l'efficacia di questa forma di tribunale, delle iniziative e aspettative dei contendenti si legge in Müller, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit (vedi nota 22), I, pp. 250–266; Sayers, Papal Judges Delegate (vedi nota 5), pp. 239–275.

110 Müller, Entscheidung auf Nachfrage (vedi nota 5), pp. 123–126.

111 Stephan Kuttner, The Revival of Jurisprudence, in: Robert L. Benson/Giles Constable/Carol D. Lanham (a cura di), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, MA, 1982, pp. 299–323 (ora anche in: id., Studies in the History of Medieval Canon Law, Aldershot 1990, pp. 299–323); Charles Donahue Jr., The Ecclesiastical Courts. Introduction, in: Hartmann/Pennington (a cura di), The History of Courts (vedi nota 1), pp. 247–299, pp. 277–287; Brundage, The Medieval Origins (vedi nota 18), pp. 430–455. Intorno alla procedura dei tribunali ecclesiastici si rimanda anche a Charles Donahue Jr.,

stica locale, diffusione che rispondeva „to the changing circumstances of contemporary society and to the demand for clarity, authority, and consistency in the application of norms of behavior throughout the Western Church“.¹¹²

Un tramite considerevole se si pensa in termini di comunicazione tra centro e istituzioni ecclesiastiche locali, di relazioni tra il papa e i giudici, di consulenza giudiziaria tra vescovi e curia pontificia. Furono le domande poste al pontefice dai vescovi e dai delegati per ottenere chiarimenti durante la conduzione delle cause, sia su problemi di diritto, sia su questioni di procedura, a sollecitare numerose decretali. Essi contribuirono infatti con le numerose consultazioni con la curia e con i loro giudizi all'elaborazione del diritto nel corso del XII secolo e „helped to shape the law in their own regions“,¹¹³ attestando pertanto una interazione tra le chiese in partibus e il papato, un dialogo che concorse a strutturare l'amministrazione della chiesa latina e a formare lo *ius commune*.

La complessa questione dei contatti tra il centro e la periferia, dell'azione/relazione del papato nei confronti delle chiese regionali, delle sollecitazioni ed esigenze provenienti da tali chiese particolari nell'elaborazione degli strumenti del governo pontificio, ha dato adito a interpretazioni differenti e ugualmente valide; in specie la recente storiografia si è focalizzata su come molte decretali e documenti pontifici emessi per definire procedure giudiziarie, così come per regolamentare la politica beneficiale, furono sollecitate da iniziative provenienti dall'esterno e inviate al pontefice.¹¹⁴

La volontà dei pontifici comunque a strutturare la chiesa intorno al vescovo di Roma, del quale si affermava l'autorità, il suo primato in campo dottrinale e giuridico, e il processo di diffusione di questo programma si servì, tra gli altri strumenti, della giurisdizione delegata, che mise in comunicazione la curia e le chiese locali, facilitò la diffusione e penetrazione delle posizioni pontificie e si costituì come strumento di trasmissione della cultura giuridica del tempo orientata al diritto pontificio.

Procedure in the Courts of the *Ius commune*, in: Hartmann/Pennington (a cura di), *The History of Courts* (vedi nota 1), pp. 74–124, pp. 118–124.

112 Duggan, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 8), p. 194.

113 Ibid., pp. 177–179, in particolare p. 178.

114 La problematicità della questione, dove per periferia si intende tutto quanto è eccentrico rispetto a Roma, è affrontata in Jochen Johrendt/Harald Müller, *Zentrum und Peripherie. Prozesse des Austausches, der Durchdringung und der Zentralisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, in: i.i.d. (a cura di), *Römisches Zentrum* (vedi nota 5), pp. 1–16. Sull'importanza delle richieste avanzate da coloro che si rivolgevano alla curia chiedendone un intervento, come sull'azione di tramite svolta dai procuratori, nell'elaborazione delle decisioni prese dal pontefice si veda Zutshi, *Petitioners, Popes* (vedi nota 5), pp. 265–272. Sulla complessità della comunicazione tra la curia romana e le chiese regionali nell'ottica della giurisdizione delegata, e sulla conflittualità dei rapporti, a ragione anche della tenuta del primato di giurisdizione del papa, si rimanda a Harald Müller, *Im Dienst der Zentralisierung? Zu Struktur und Praxis päpstlich delegierter Gerichtsbarkeit*, in: Andenna et al. (a cura di), *Die Ordnung* (vedi nota 19), pp. 133–144; i.d., *Entscheidung auf Nachfrage* (vedi nota 5), pp. 109–122.

I giudici delegati rappresentarono, nella prospettiva della curia romana, la supremazia di giurisdizione del pontefice: „Iudex a nobis delegatus vices nostras gerit“, recitava il „Liber Extra“, riprendendo un'affermazione di Alessandro III.¹¹⁵ La penetrazione uniforme della legislazione canonica e del diritto processuale nelle chiese eccentriche rispetto a Roma, traslata poi ai tribunali ordinari, passò attraverso di essi, il cui potere discendeva dalla pratica dello *ius dicere*, cioè dall'esercizio della prerogativa propria in questo caso del pontefice e a loro *apostolica auctoritate* delegata. Essi infatti, in forza della delega ricevuta, in quanto rappresentanti del pontefice, avevano autorità su tutti coloro coinvolti nel processo.

Nella prospettiva dei litiganti invece il ricorso al pontefice e quindi alla giustizia delegata significò avvalersi dell'intervento di una riconosciuta autorità superiore, nonché ottenere la possibilità di eludere la giurisdizione ecclesiastica locale. Certo le parti, come si è visto in alcuni esempi, sfruttarono spesso a loro vantaggio il sistema, tuttavia in tal modo parteciparono attraverso i casi e le obiezioni presentate ai delegati al perfezionamento del diritto e della procedura.¹¹⁶

L'agire dei giudici delegati nell'esercizio del loro ufficio inoltre permise di verificare la tenuta del diritto canonico e delle direttive procedurali nel momento in cui ambedue si incontrarono con la concretezza della realtà e vennero applicati e interpretati.¹¹⁷

La giurisdizione delegata ebbe comunque il vantaggio di affidare il processo a uomini inseriti nel territorio e pertanto informati delle tensioni e sinergie tra le istituzioni in sede locale; al contempo incentivava la comunicazione tra il centro e le singole regioni, instaurava un dialogo tra il papato e le parti in causa, promuoveva lo scambio più intenso di materiale documentario e di informazioni tra i due poli, e rendeva più frequenti le interazioni tra coloro che, oltre i contendenti, erano coinvolti a vari livelli nella vertenza.

115 Lettera di Alessandro III a Giovanni di Salisbury, vescovo di Chartres (X I. 29. 11, ed. Friedberg, *Corpus Iuris*, II [vedi nota 9], col. 161). Per l'analisi delle decretali attestanti l'autorità del delegato come riflesso del primato papale di giurisdizione si rimanda a Duggan, *Judges Delegate* (vedi nota 70), p. 234 e nota 19.

116 Duggan, *Papal Judges Delegate* (vedi nota 8), pp. 179–183, 194–196.

117 Lo studio dei documenti processuali superstiti permette infatti di verificare se la legislazione canonica sia stata sempre concretamente applicata e con quali modalità, come si sia incontrata/scontrata con il diritto consuetudinario locale, nonché l'influenza avuta dalle diverse condizioni politiche e dall'organizzazione ecclesiastica locale sulla gestione stessa del procedimento. Sull'importanza delle differenze regionali nell'attuazione pratica delle disposizioni legislative si rimanda a Müller, *Generalisierung* (vedi nota 51), pp. 145–154.